

TI_GERICHTE 52.2002.225 vom 25. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.225

FR: TI_GERICHTE 52.2002.225 du 25 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.225 del 25 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

novembre 2001 e sostiene di non aver mai rinvenuto nella propria buca delle lettere l'avviso di ritiro concernente tale missiva. I fatti accertati in sede penale non sarebbero dunque vincolanti per l'autorità amministrativa. La questione può restare aperta. Infatti, come accennato in precedenza (v. consid. 1.2.), questo Tribunale gode di pieno potere cognitivo. Ciò significa che questa Corte può liberamente riesaminare i fatti posti alla base della decisione penale per accertare il fondamento della risoluzione amministrativa. 3.2. Gli agenti della polizia cantonale che hanno operato il fermo hanno rilevato mediante apparecchiatura radar che il ricorrente circolava a 132 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 80 km/h. Il ricorrente non contesta tale rilievo, bensì invoca un errore sui fatti giusta l'art. 19 CP. La giustificazione adottata non appare credibile. La vettura della polizia sopraggiunta da tergo non aveva attivato né gli avvisatori acustici né quelli ottici. Non vi era alcun motivo per ritenere che la pattuglia era stata chiamata per un'urgenza e che pertanto l'insorgente doveva affrettarsi a cederle il passo. Il ricorrente ha ammesso che al momento in cui ha scorto il veicolo della polizia si trovava in fase di sorpasso e che il veicolo da sorpassare si trovava circa "mezza macchina più avanti" (ricorso cifra 2.1., pag. 2). Per il completamento del sorpasso non era pertanto necessario accelerare a 132 km/h. Il carattere pretestuoso della giustificazione adottata appare ancor più evidente, considerato che l'insorgente ha mantenuto tale velocità per ben 690 m (cfr. scheda apparecchio Multagraph in atti), distanza largamente eccessiva per superare un'autovettura. Va poi rilevato che al momento del fermo egli nulla ha addotto a giustificazione del proprio comportamento e neppure dopo ricezione dell'intimazione di contravvenzione il ricorrente si è scusato in alcun modo né tantomeno ha invocato un errore sui fatti. Infine va sottolineato che se l'interessato non si trovava d'accordo con la decisione penale, una volta scopertane l'esistenza, avrebbe dovuto chiedere la restituzione dei termini per interporre ricorso contro la stessa. Ciò che egli non ha fatto, accettandone dunque le conclusioni in fatto ed in diritto. Pertanto questo Tribunale, apprezzando liberamente le prove in atti, giunge al convincimento che i fatti posti a fondamento della decisione di revoca della licenza di condurre siano corretti e dunque vincolanti. 4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, fuori dalle località e sulle semiautostrade un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona. Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la

licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 154 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). 4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 42 km/h la velocità massima consentita, pari al 34%. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata. La colpa dell'insorgente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità. 5. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da _____, della colpa che gli è imputabile e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata di poco superiore al minimo legale, appare del tutto conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). 6. Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 19, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 CP; 16 cpv. 2 e 3 e 17 cpv. 1 lett. c LCStr; 4 a cpv. 1 e 5 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. Di conseguenza, gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi il periodo residuo di revoca della licenza di condurre. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.